

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 30 gennaio 2008

Egregio Signor
Dario Pallaoro
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede

Proposta di ordine del giorno al disegno di legge 9 luglio 2007, n. 253 Pianificazione urbanistica e governo del territorio n. **3**

Premesso che:

- il titolo III del presente disegno di legge, disciplina in modo particolare la tutela e conservazione del paesaggio naturale caratteristico del territorio provinciale;
- le condizioni orografiche, litologiche, geomorfologiche e idrografiche rendono il Trentino una regione particolarmente interessante anche per la presenza di grotte e fenomeni carsici di superficie e sotterranei, tanto che la speleologia mosse qui i primi passi già alla fine dell'Ottocento. La speleologia si sviluppa in Trentino per merito di alcuni esploratori associati alla SAT e di alcuni celebri naturalisti e geografi, tra i quali Cesare Battisti e Giovanni Battista Trener. Nel primo dopoguerra si formano i primi gruppi speleologici, tutti affiliati alla SAT e coordinati dal Comitato scientifico dell'Associazione, che opera in stretto contatto con il Museo di storia naturale della Venezia Tridentina. Questi primi gruppi col tempo si sciolgono e ne vengono rifondati altri, sino ad arrivare alla situazione attuale che vede operare 7 gruppi in Trentino e 2 in Alto Adige. Essi collaborano alla realizzazione e aggiornamento del Catasto Speleologico VT Trentino-Alto Adige, promuovono studi e pubblicazioni, gestiscono corsi di introduzione alla speleologia sotto l'egida della Scuola nazionale di speleologia CAI e condotti localmente dagli Istruttori nazionali di speleologia (INS) e dagli Istruttori di speleologia (IS). I gruppi e la Commissione speleologica SAT organizzano anche corsi di perfezionamento tecnico e scientifico, serate didattiche rivolte ad un più ampio pubblico, accompagnamenti in grotta per gruppi di vario genere.
- nel corso dei decenni l'attività speleologica è andata progressivamente ad intendersi come lo studio scientifico, l'esplorazione, la documentazione del patrimonio carsico sotto vari profili, compreso lo studio degli ipogei artificiali, la divulgazione dei risultati di dette ricerche e le iniziative volte alla divulgazione didattica tramite corsi, conferenze, convegni e pubblicazioni.
- in materia di tutela e conservazione delle grotte, ricordiamo la Convenzione multilaterale della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura firmata a Parigi il 16/11/1972, con depositario dell'accordo l'UNESCO (Provvedimento Legislativo: L. N. 184 del 06.04.1977 - GU N. 129 del 13.05.1977; data della Ratifica, Notifica, Adesione: aderito il 23.06.1978. Comunicato in GU N. 261 del 18.09.1978). Questa Convenzione identifica chiaramente le grotte quale «patrimonio culturale» (Art. 1, "Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»: i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere

archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico") e impegna gli Stati aderenti ad agire sul fronte della tutela e conservazione (Art.4, "Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico").

- l'Unione Europea tutela le grotte. Esse rientrano a tutti gli effetti, per le loro caratteristiche geografiche, e di vulnerabilità, tra gli habitat naturali la cui conservazione viene garantita dalla Direttiva Habitat 94/43/CEE del 21.5.1992, integrata dalla direttiva habitat 97/62/CE del 27.10.1997 (8. Habitat rocciosi e grotte ... 83. Altri habitat rocciosi ... 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, 8320 Campi di lava e cavità naturali), il cui regolamento di attuazione è stato emanato con D.P.R. 8.9.1997 n. 357. La distruzione e depauperamento, mediante costruzioni, demolizioni o qualsiasi altro modo, di bellezze naturali, si configura quale estremo di reato sanzionato dall'art. 734 del Codice Penale e dall'art. 138-165 Decreto Legislativo 29.10.99, n. 490.
- Pur essendo la materia oggetto di disciplina mediante specifica legislazione, in particolare per quanto concerne la gestione del patrimonio carsico, appare opportuno ricomprendere l'individuazione e la classificazione del patrimonio carsico – sia naturale che artificiale – nell'ambito delle norme e dei piani generali di politica territoriale e pertanto

Il Consiglio provinciale impegna la Giunta

- ad inserire negli strumenti di pianificazione territoriale anche il patrimonio carsico naturale ed artificiale avvalendosi in particolare del materiale esistente ed elaborato nel corso dei decenni dalla Società degli alpinisti tridentini (SAT) avvalendosi anche della collaborazione dei gruppi speleologici che da molti anni operano sul territorio provinciale.

cons. Roberto Bombarda

primo firmatario cons. Giuseppe Zorzi